

Legge regionale 18 maggio 2015, n. 1

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE STATUTARIA 3 MAGGIO 2005, N. 1 (STATUTO DELLA REGIONE LIGURIA)

(Bollettino Ufficiale n. 15, del 20.05.2015)

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 10 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria))

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Il giudizio di ammissibilità dell'iniziativa popolare o del referendum, nonché l'accertamento della chiarezza e dell'univocità del quesito referendario, sono rimessi all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti uffici.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alla Consulta di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “all'Ufficio di Presidenza”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 19 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “due Vice Presidenti” sono sostituite dalle seguenti: “un Vice Presidente” e le parole: “due Segretari” sono sostituite dalle seguenti: “un Segretario”.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti con un'unica votazione a scrutinio segreto; ciascun Consigliere vota un solo nome. La cessazione dalla carica del Presidente o del Vice Presidente comporta la decadenza anche dell'altro.

3. Il Segretario è eletto con un'unica votazione a scrutinio segreto. La cessazione dalla carica del Segretario comporta una nuova votazione.”.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 41 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “in numero non superiore a sei” sono sostituite dalle seguenti: “in numero pari ad un quinto dei componenti del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, con arrotondamento all'unità superiore”.

Art. 4.

(Abrogazione dell'articolo 68 della legge statutaria 1/2005)

1. L'articolo 68 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

Art. 5.

(Modifica all'articolo 72 della legge statutaria 1/2005)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 72 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il

seguinte:

“3 bis. La legge regionale può attribuire al Difensore civico altre funzioni di garanzia.”.

Art. 6.

(Abrogazione degli articoli 74 e 75 della legge statutaria 1/2005)

1. Gli articoli 74 e 75 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 7.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dalla X legislatura.